SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 15 APRILE 1975 [1]

Michelina Santopietro
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 61-74

Nella causa 61-74,

MICHELINA SANTOPIETRO IN PITRONE, dipendente della Commissione delle CC.EE. residente in Bruxelles, 45, boulevard Charlemagne, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, patrocinante avanti la Cour supérieure de Justice del Granducato di Lussemburgo, 71, rue de Glacis,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Thomas F. Cusack, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico P. Lamoureux, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'accertamento del fatto che la ricorrente era vincolata da un contratto di dipendente temporaneo con scadenza al 31 luglio 1974 e che la Commissione non aveva facoltà di risolvere tale contratto, prima della data summenzionata, invocando motivi non contemplati dagli artt. 47 e seguenti del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» e, perciò, la condanna della Commissione a versare alla ricorrente l'intero stipendio relativo al periodo 1° novembre - 31 luglio 1974,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; H. Kutscher e M. Sørensen (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il 16 marzo 1972, la sig.ra Santopietro in Pitrone veniva assunta dalla Commissione, in qualità di dattilografa, nella posizione di agente ausiliario, ed il 26 luglio successivo passava in quella di agente temporaneo, con effetto dal 1° agosto 1972 e per la durata di un anno, quindi fino al 31 luglio 1973.

Dopo un congedo di maternità ed il congedo ordinario, la ricorrente riprendeva servizio a metà luglio 1973 per un periodo di tre settimane. Successivamente al 6 agosto 1973 il suo stato di salute non le consentiva di attendere alla propria attività lavorativa.

La ricorrente riceveva un duplicato della scheda meccanografica relativa alla sua posizione amministrativa. Tale scheda individuale viene compilata dai servizi della Commissione sulla base degli elementi del fascicolo personale e contiene dati personali relativi a ciascun dipendente. Nella scheda della ricorrente alla voce «scadenza del contratto» era menzionata la data del 31 luglio 1974. In base a quanto si ricava dal suo contenuto, la scheda prendeva effetto dal 1° agosto 1973. Essa recava la data del 24 agosto 1973, data di uscita dal centro meccanografico delle Comunità di Lussemburgo. La convenuta sostiene che la scheda non è stata spedita al ricorrente prima del 4 settembre 1973.

In data 24 agosto 1973, la competente autorità della Commissione spediva alla ricorrente una lettera in francese, del seguente tenore:

«Sono spiacente di doverla informare che il giudizio sul Suo comportamento sul lavoro non è praticamente migliorato. I miei uffici sono stati, in effetti, informati delle Sue continue assenze e della maniera insoddisfacente in cui Ella adempie le sue mansioni.

Le trasmetto qui, in allegato, una proroga del contratto di agente temporaneo per tre mesi. Se durante tale periodo Ella non darà prova di regolarità nelle presenze e di un netto miglioramento nelle Sue prestazioni, sarò costretto a recedere definitivamente dal contratto.

La proroga è già stata spedita.»

Il 28 agosto 1973, una lettera di contenuto analogo, ma questa volta in italiano,

veniva spedita alla ricorrente. Tale lettera non recava in calce la menzione relativa alla spedizione della proroga del contratto.

La scheda meccanografica e le due lettere sono state trasmesse, a mezzo corriere interno, al recapito di ufficio dell'interessata; essa sostiene che per ragioni di malattia non ha potuto prendere visione di tali documenti prima della metà di settembre 1973, allorquando suo marito, informato della presenza in ufficio di corrispondenza a lei diretta, ha provveduto egli stesso a prelevarla.

La ricorrente sostiene inoltre di non aver mai ricevuto la proroga del contratto di cui si fa menzione nelle due lettere. La convenuta sostiene di averla spedita [1].

Il 12 ottobre 1973, la competente autorità della Commissione spediva alla ricorrente una nota del seguente tenore:

«Ella è vincolata da un contratto d'impiego, in qualità di agente temporaneo, che viene a scadenza il 31 ottobre 1973. Sono spiacente di doverLa informare che tale contratto non potrà essere rinnovato al di là di tale data».

2. Dopo aver richiesto, con lettera 26 ottobre 1973, talune delucidazioni alla direzione del personale della Commissione ed a seguito di un colloquio tenutosi in data 27 novembre 1973 con alcuni dipendenti di tale direzione, la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale avverso la decisione 12 ottobre 1973.

Essendo tale reclamo rimasto senza esito, in data 7 agosto 1974 è stato proposto il presente ricorso.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

1 — In base alla copia che si trova nel fascicolo personale della ricorrente, il contenuto di tale documento era il seguente:

«Le comunico che l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di prorogare il Suo contratto d'impiego, in qualità di agente temporaneo, fino al 31. 10. 1973. Le condizioni di lavoro e le altre disposizioni contenute nel Suo primo contratto restano invariate. La prego di volermi rendere una copia della presente debitamente firmata».

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la ricorrente era vincolata da un contratto di lavoro temporaneo fino a tutto il 31 luglio 1974;

— statuire che la Commissione non aveva facoltà di risolvere unilateralmente tale contratto prima della data di cui sopra, invocando motivi arbitrari, non contemplati dagli artt. 47 e seguenti del «Regime applicabile agli altri agenti»;

— condannare perciò la convenuta a versare alla ricorrente l'intero stipendio, ivi compresi gli importi spettanti in via accessoria, per il periodo 1° novembre 1973 - 31 luglio 1974;

— porre tutte le spese processuali a carico della convenuta.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— porre le spese a carico della ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nella *domanda* introduttiva la *ricorrente* assume che, stando a quanto si ricava dalla scheda meccanografica, in data 24 agosto 1973, la posizione delle parti non dava luogo a dubbi. La ricorrente aveva preso atto di tale situazione recandosi al lavoro e la convenuta continuando a versarle lo stipendio. Inoltre ella ha continuato a consultare il servizio sanitario della Commissione, che era perciò a co-

noscenza delle sue assenze per ragioni di salute.

È quindi esistito un contratto con scadenza a fine luglio 1974. Tale contratto era stato sottoposto ai competenti uffici amministrativi. Il servizio finanziario aveva accettato la proroga per un anno. La stessa amministrazione nel trasmettere tale contratto, contenuto implicitamente nella scheda meccanografica, l'ha approvato alla data di trasmissione della scheda. Tale proroga è stata tacitamente accettata dalla ricorrente.

Non sussiste invece un contratto con scadenza 31 ottobre 1973. Perché sussista un tale contratto occorre che vi sia almeno l'accordo delle parti. Orbene, non può sussistere accordo da parte della ricorrente che non ha mai preso visione di un siffatto contratto e che, a maggior ragione, non ha potuto accettarlo. Ad avviso della ricorrente, un siffatto contratto non è mai esistito, e non si spiega il fatto che esso non sia stato allegato alla lettera della Commissione 24 agosto 1973.

La ricorrente conclude che la decisione di porre fine al suo impiego, alla data del 31 ottobre 1973, è stata adottata successivamente alla proroga del suo contratto al 31 luglio 1974.

Essa sostiene che l'amministrazione, volendo recedere dal contratto senza disporre di elementi validi per un licenziamento, ha inventato di sana pianta questa storia della scadenza di un contratto temporaneo al 31 ottobre 1973.

La Commissione non può adottare una decisione che crei un contratto temporaneo di tre mesi, dopo aver essa stessa prorogato il contratto per un anno. Essa poteva, casomai, valersi di una decisione che ponesse fine al rapporto d'impiego, nel rispetto degli artt. 47-50 del «Regime applicabile agli altri agenti». Orbene, in tal caso, essa avrebbe dovuto motivare la decisione, mentre la lettera 12 ottobre 1973 non contiene alcuna motivazione, salvo un riferimento ad un contratto mai esistito. Inoltre, non è stato rispettato il termine di preavviso. L'amministrazione non ha rispettato nemmeno un minimo di preavviso comunicando, in data 12 ottobre 1973, che a partire dal 31 ottobre 1973 il contratto si sarebbe dovuto considerare risolto.

La ricorrente si sente corroborata nelle proprie argomentazioni dall'inciso di chiusura della lettera dell'amministrazione 24 agosto 1973, in cui è detto: «. . .sarò costretto a recedere definitivamente dal contratto». Se fosse esistito il contratto di tre mesi di cui si fa menzione in detta lettera, l'amministrazione avrebbe detto che il contratto non sarebbe stato rinnovato. Orbene, essa sapeva perfettamente che, per eliminare la ricorrente, ammalatasi durante il periodo di validità del contratto, essa avrebbe dovuto porvi termine.

Nel *controricorso* la *Commissione* sottolinea che la stessa nozione di contratto comporta quella di consenso di almeno due parti. Mancando una manifestazione di volontà comune, proveniente dalle parti, non può esistere un contratto.

Secondo la Commissione, tale elemento essenziale manca relativamente alla pretesa proroga del contratto della ricorrente fino al 31 luglio 1974. In diritto, non vi è stata alcuna proroga del contratto scaduto il 31 luglio 1973. Il fatto che la scheda meccanografica contenesse dati erronei, è dovuto alla circostanza che l'amministrazione aveva previsto, in un primo tempo, una proroga di un anno. In questa fase, i dati relativi sono stati introdotti nel sistema informatico e ne sono usciti il 24 agosto 1973 sotto forma della scheda in questione. Questa scheda non è stata inviata alla ricorrente prima del 4 settembre 1973. Nel frattempo, la Commissione, avendo adottato una decisione definitiva, l'ha comunicata alla ricorrente in data 24 e 28 agosto 1973. Di fronte alla contraddizione fra i due documenti, la ricorrente pretende che la Corte ammetta il fatto che una scheda meccanografica deve prevalere su una lettera, firmata dal direttore del personale, che espone chiaramente l'intenzione di questo di rinnovare il contratto per un periodo di tre mesi.

La Commissione sostiene che il contratto d'impiego della ricorrente è venuto a scadenza il 31 luglio 1973 e che esso non è stato regolarmente rinnovato. Quanto alla natura giuridica dei rapporti tra la ricorrente e la Commissione per il periodo intercorrente tra il 1° agosto 1973 e la data di spedizione, vuoi del contratto di proroga di tre mesi, vuoi delle lettere 24 e 28 agosto 1973, è difficile pronunciarsi con certezza. Trattavasi forse di una proroga tacita, senza una durata certa, in attesa di una definitiva sanatoria della situazione. Prima della fine di agosto, comunque, la Commissione ha fatto il possibile per sanare la situazione della ricorrente. Questa, se non ha ricevuto la proroga del contratto debitamente firmata dall'autorità competente, è stata almeno opportunamente informata del provvedimento adottato nei suoi confronti con le suddette lettere 24 e 28 agosto 1973.

Nella *replica*, la *ricorrente* richiama l'attenzione sul fatto che il «Regime applicabile agli altri agenti» parla, per i temporanei, di un contratto, senza precisare tuttavia se debba trattarsi di un contratto per iscritto. Il rinnovo del contratto può quindi aver luogo mediante proroga tacita. Questa tesi trova conforto nella decisione della Commissione 26 febbraio 1971 che, all'art. 9, designa l'autorità competente a decidere dell'assunzione degli «altri agenti» delle Comunità.

Nel caso della ricorrente, tale proroga tacita è stata effettuata dall'amministrazione quando essa ha fatto introdurre nell'ordinatore i dati relativi alla ricorrente, mentre da parte di questa essa ha avuto luogo il 1° agosto 1973, data in cui essa ha ripreso il lavoro. La ricorrente non pretende che la scheda costituisca un contratto, bensì che si tratta della prova dell'intenzione dell'amministrazione di offrire una proroga, offerta che è stata accettata dalla ricorrente.

La ricorrente conclude che non è esistito un contratto di durata limitata a tre mesi, il che è del resto ammesso dalla Commissione. Manca l'elemento essenziale, e cioè il consenso delle parti. Il rinnovo tacito del contratto per un anno non può invece venir contestato, dato che nella fattispecie sussistono tutti i requisiti di legge: promessa da parte dell'amministrazione, documentata dai dati od elementi del fascicolo trasmessi al computer, da un canto, ed accettazione del dipendente, palesata dalla ripresa del lavoro, d'altro canto.

È questo il motivo per cui la lettera 12 ottobre costituisce un provvedimento di licenziamento dissimulato sotto la veste di un atto amministrativo, d'una semplice constatazione. Questa lettera costituisce quindi uno sviamento di potere.

Infine, la ricorrente chiede alla Commissione di motivare la discriminazione nei di lei confronti in relazione al caso di un altro agente temporaneo. In quest'ultimo caso, identico a quello della ricorrente, l'interessato è rimasto in servizio sino alla fine del contratto prorogato tacitamente.

Nella *controreplica*, la *Commissione* prospetta il problema sulla base di due ipotesi, l'ipotesi A secondo cui la ricorrente avrebbe ricevuto il testo della proroga del suo contratto, ma non l'avrebbe firmato né rispedito all'amministrazione, e l'ipotesi B, secondo cui, a seguito di un errore dei propri servizi, la Commissione non avrebbe trasmesso tale testo alla ricorrente.

Nella prima ipotesi, la ricorrente avrebbe ricevuto comunicazione di un documento che, se essa lo avesse firmato e rispedito, avrebbe costituito un contratto, giuridicamente perfetto tanto sotto l'aspetto sostanziale che sotto l'aspetto formale. Non avendo da parte sua compiuto tale formalità, essa aveva cionondimeno adempiuto le obbligazioni contemplate in tale documento, vuoi presentandosi al lavoro, vuoi producendo certificati medici che manifestavano la sua volontà di lavorare.

Nella seconda ipotesi, la ricorrente si sarebbe trovata nell'impossibilità di compiere la formalità di accettazione della proposta, ma avrebbe chiaramente manifestato la propria volontà di accettare un'obbligazione di cui conosceva l'esi-

stenza giuridica a partire dal momento in cui essa ha preso conoscenza delle lettere 24 e 28 agosto 1973, cioè in una data intorno alla metà del settembre 1973.

La Commissione potrebbe a rigore aderire alla tesi della ricorrente secondo cui può sussistere un'accettazione tacita di una proposta contrattuale di assunzione. Una siffatta accettazione tacita può tuttavia vertere soltanto su un atto adottato dall'autorità che ha facoltà di stipulare i contratti di assunzione.

Dato e non concesso che fosse possibile prospettare la stipulazione di contratti diversamente che per iscritto — il che non risponde al nostro caso, dato che tali contratti contengono elementi che devono venir precisati per iscritto — resterebbe il fatto che un contratto verbale deve, per quanto concerne l'istituzione considerata, venir perfezionato dalla competente autorità.

La convenuta contesta quindi energicamente la possibilità che siano accettate espressamente od implicitamente delle «intenzioni amministrative». Solo chi ha facoltà di stipulare un contratto ha anche la facoltà di formulare una proposta. Orbene, la scheda meccanografica è stata compilata (introducendo determinati dati nell'ordinatore) a metà luglio, al momento in cui il direttore del personale, autorità con competenza esclusiva in materia, non aveva ancora preso una decisione. Certamente, in quel tempo sussisteva l'intenzione di concedere una proroga di un anno; ma soltanto in un momento successivo la competente autorità ha deciso in un senso diverso.

La Commissione contesta altresì che la lettera 12 ottobre 1973 contenga un licenziamento dissimulato. O alla ricorrente era stata concessa un proroga del contratto fino al 31 ottobre 1973; e in tale ipotesi l'amministrazione non avrebbe dovuto porre termine al contratto con effetto da tale data, giacché esso sarebbe comunque scaduto alla data suindicata; oppure la ricorrente ha fruito di una proroga fino al 31 luglio 1974; in questa seconda ipotesi la lettera 12 ottobre 1973 dovrebbe venir considerata come sprovvista di qualsiasi effetto utile, giacché scritta in una prospettiva, rivelatasi, poi, errata.

Per quanto riguarda la pretesa discriminazione nei confronti della ricorrente in relazione al caso di un altro dipendente, la Commissione fa presente che la deduzione di un mezzo nuovo in corso di causa è vietata dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, e che il mezzo è quindi inammissibile. La Commissione dimostra, inoltre, che tra i due casi non vi è analogia. Nel caso dell' altro dipendente, si tratta semplicemente di un contratto venuto a scadenza, che non è stato né rinnovato, né prorogato.

Nell'udienza del 20 febbraio 1975, la ricorrente rappresentata dall'avv. V. Biel, e la Commissione dal suo consigliere giuridico T. Cusack, hanno svolto difese orali.

La ricorrente fa riferimento ad un documento, denominato «proroga del contratto», prodotto con la controreplica. A suo avviso, una nota riportata su tale documento e secondo cui «tale proroga del contratto annulla e sostituisce quella del 10 luglio 1973 — rif. 5328 — fino al 31 luglio 1974» risolve la controversia, giacché essa contiene la prova che la Commissione aveva stipulato un contratto di proroga di un anno prima della scadenza del primigenio contratto. La ricorrente osserva che tale nota si trova su un documento che reca la firma dell'autorità che ha il potere di nomina.

La Commissione ribatte, fra l'altro, che il documento in questione è un atto interno e che la nota non dimostra l'esistenza di un vero contratto di proroga di un anno. Ad ogni modo, la competente autorità ha spedito alla ricorrente un unico contratto di proroga, e cioè il contratto di proroga di tre mesi.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 marzo 1975.

In diritto

1 La ricorrente chiede alla Corte di accertare il fatto che essa era vincolata da un contratto di dipendente temporaneo sino a tutto il 31 luglio 1974 e che la Commissione non aveva facoltà di risolvere tale contratto prima della data summenzionata, invocando motivi non contemplati dagli artt. 47 e seguenti del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee».

2 Essa chiede inoltre che, a seguito di tali accertamenti, la Commissione sia condannata a versarle l'intero stipendio relativo al periodo 1° novembre 1973 - 31 luglio 1974.

3 Si deve, in primo luogo, stabilire se la competente autorità della Commissione abbia offerto alla ricorrente di procedere al rinnovo del suo contratto d'impiego per la durata di un anno.

4 Benché, a quanto pare, i servizi della Commissione abbiano avuto l'intenzione di rinnovare il contratto della ricorrente per la durata di un anno, tale intenzione non si è tradotta in una proposta concreta alla ricorrente da parte dell'autorità che ha il potere di nomina.

5 L'unica proposta espressa di rinnovo del contratto, proveniente da questa autorità e diretta alla ricorrente, è stata quella, menzionata nelle due lettere 24 e 28 agosto 1973, di prorogare il contratto per la durata di tre mesi.

6 Anche volendo ammettere che la scheda meccanografica del 24 agosto 1973, relativa ai dati personali della ricorrente, potesse venir interpretata nel senso ch'essa conteneva una proposta di proroga del contratto per la durata di un anno, tale proposta sarebbe stata comunque revocata dalla proposta espressa di proroga di tre mesi, di cui si fa menzione nelle due lettere 24 e 28 agosto 1973.

7 È d'altronde pacifico che la ricorrente ha ricevuto la scheda meccanografica ed in pari tempo le due lettere.

8 Non le è stata quindi mai fatta una proposta di proroga del contratto per la durata di un anno, ch'essa avrebbe potuto accettare.

9 Le restanti conclusioni della ricorrente presuppongono che sia stata accertata l'esistenza di un contratto d'un anno.

10 Il ricorso va quindi respinto.

Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; a termini dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

12 Tuttavia, in forza dell'art. 69, § 3, la Corte, per motivi eccezionali, può compensare in tutto od in parte le spese.

13 A causa della poca chiarezza del comportamento della convenuta, tanto per il ritardo con cui essa ha palesato le sue intenzioni circa la situazione amministrativa della ricorrente, quanto per le indicazioni contrastanti ch'essa le ha fornito, si deve applicare tale disposizione e porre a carico della convenuta le spese processuali della ricorrente.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **La Commissione delle Comunità europee sopporterà le spese.**

Mackenzie Stuart Kutscher Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 aprile 1975.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
Mackenzie Stuart